

LO SCIVOLO DI 108 MESI NEL PAESE DEL RIGORE

► Se si vanno a rileggere i tanti titoli di giornale dedicati all'emergenza previdenziale e del welfare in Italia negli ultimi mesi ci si troverà di fronte a un crescendo di toni drammatici che mettono il lettore di fronte a scenari preoccupanti. Con un dato certo. Sul fronte dell'assistenza sociale: crescente difficoltà a mantenere gli attuali standard sul fronte dei servizi a malati, disabili, anziani. Su quello previdenziale: pensioni più povere e maturate sempre più tardi, al punto che anche il baluardo dei 40 anni di contribuzione non pare più sufficiente a consentire la quiescenza d'anzianità indipendentemente dall'età anagrafica. L'ipotesi di abolire tout court i trattamenti d'anzianità ricorre anzi di frequente. E un futuro in cui si andrà tutti in pensione a 65 anni, ma anche più tardi, come già avviene in qualche Paese d'Europa, non pare così irrealistico. Perché la vita media si allunga, il debito pubblico è sempre più alto, le risorse sempre più scarse. Tutti convinti, tutti disposti a fare il grande sacrificio? Pare non ci sia alternativa. Come si concilia allora questo quadro a tinte foschissime con l'accordo per il maxi-scivolo di ben 108 mesi (nove anni) raggiunto tra sindacati e Alenia per gli esuberanti di quest'azienda del gruppo Finmeccanica? Stiamo parlando del trattamento che sarà riservato dal 2012 a quelli tra i 1.188 lavoratori del gruppo aeronautico di Stato dichiarati in esubero - e a cui mancano nove anni per la pensione - che decideranno su base volontaria di lasciare il posto di lavoro. Beneficeranno di cinque anni di cassa integrazione straordinaria. Più altri quattro di mobilità, quindi con indennità sostitutiva della retribuzione. Con tutto il rispetto per i lavoratori che perdono il posto di lavoro, uno scivolo di nove anni sulle spalle di una collettività cui, su più fronti, saranno chiesti crescenti sacrifici pare un lusso davvero eccessivo. Pagato soprattutto dai più giovani, che un posto di lavoro come quello all'Alenia continueranno a vederlo come un miraggio. Figurarsi lo scivolo.



Imbert, ovvero l'eccezione che conferma la regola di Giordano

Martedì 26 aprile MF-Milano Finanza ha pubblicato uno stralcio del libro Sanguisughe scritto da Mario Giordano e titolato «Di pensione si può morire? Provate a chiederlo ad Amato o a Sentinelli». Nel brano, che denuncia le numerose e vistose anomalie del sistema pensionistico italiano, tra coloro che percepiscono pensioni abnormi figurava anche il banchiere Federico Imbert. In verità, dopo un confronto tra il banchiere e l'autore del volume è emerso che la posizione del primo oltre che assolutamente regolare è del tutto meritata, essendo frutto - come del resto riconosce lo stesso Giordano nella lettera inviata a Imbert, che pubblichiamo di seguito per nostra libera scelta - di un comportamento che va al di là della normale correttezza. Naturalmente il chiarimento della posizione di Imbert, un chiarimento certamente dovuto, nulla toglie al valore del libro-documento di Giordano, il quale è riuscito nell'impresa di realizzare un'indagine non facile scovando anche documenti ufficiali spesso di complicata reperibilità. Il risultato è un affresco devastante che non poteva che essere denunciato con forza. Il fatto che il libro sia diventato un best seller, discusso e dibattuto in numerose trasmissioni televisive oltre che recensito favorevolmente un po' ovunque, è la prova che Giordano ha fatto un buon lavoro. E lo provano anche le robuste vendite, che hanno già toccato quota 160 mila. Il caso Imbert è dunque l'eccezione che conferma la regola.

Egregio dottor Imbert, la ringrazio delle ulteriori informazioni che mi ha fatto pervenire con riferimento a un piccolo passo del mio libro *Sanguisughe* e colgo l'occasione per

porgerle il mio rammarico per i disagi che mi dicono avrebbe patito.

Come avrà avuto modo di verificare, nel mio libro analizzo il sistema pensionistico italiano e riporto quelle che, a mio avviso, sono le principali storture che determinano alcune palesi iniquità. In particolare, la mia tesi giornalistica è che, per effetto di tali storture, alcuni soggetti, sia pure nel pieno rispetto delle leggi, godono di un trattamento pensionistico che non riflette le quantità di contributi effettivamente versati. Conseguentemente, l'onere che i vari istituti pensionistici sopportano per far fronte al pagamento di queste pensioni determina la scarsità di risorse eventualmente disponibili per integrare le pensioni più basse. Si tratta, come pure avrà avuto occasione di constatare, di un tema di rilevante attualità, che ha significativi risvolti di equità sociale.

In particolare, come pure ho avuto occasione di illustrare nel corso di interviste televisive e radiofoniche, nonché in occasione di incontri per la promozione del libro, le storture che porto all'attenzione dei lettori comprendono, tra l'altro, i meccanismi di ricongiungimento, i casi in cui non esiste un tetto massimo alle pensioni, i contributi figurativi dei politici, le cosiddette baby pensioni eccetera.


Certamente l'opinione pubblica oggi è sensibile al problema pensionistico e alla sua sostenibilità sociale, ragion per cui pensioni di importo elevato come quelle da me riportate nel libro pongono seri spunti di riflessione per comprendere se, pur pienamente legittime a stretto rigor di norma, siano da considerarsi oggi etiche alla luce della situazione esistente.

Ma come altrettanto ho avuto più volte occasione di sottolineare, la mia principale tesi giornalistica non è quella di denunciare le pensioni alte se, in effetti, e come avviene per tanti cittadini, una persona ha versato molti contributi e

quindi ha legalmente diritto a ricevere in proporzione di quanto ha versato. La mia reale denuncia è, piuttosto, che ci sono troppi casi dove questo non avviene e questo pesa sulle spalle di tutti, soprattutto dei più deboli.

Anche per ragioni di rispetto del dovere di cronaca e dei numerosi lettori che hanno favorevolmente accolto la mia inchiesta, colgo l'occasione per meglio chiarire quanto riferito sulla sua posizione specifica. Sono ben lieto di informare i lettori che il trattamento previdenziale erogato a suo favore deriva dalla sua storia professionale individuale, la quale ha tratti di eccezionalità sia per continuità sia per durata di incarichi apicali che lei ha ricoperto per oltre 25 anni. Ciò ha determinato negli anni il versamento, da parte sua, di contributi in quantità significativamente rilevanti. Inoltre, ho anche avuto modo di riscontrare che Lei non ha beneficiato - benché ciò sarebbe stato legittimo da un punto di vista normativo - di nessuna delle storture che ho denunciato nel libro. Non solo, ho anche avuto l'occasione di verificare che, sostanzialmente, lei sta finanziando la pensione che percepisce con gli ulteriori contributi che continua a versare - pur non essendovi obbligato per legge - all'Istituto di previdenza in relazione all'incarico di country manager che attualmente ricopre presso una prestigiosa banca internazionale. In sostanza, quindi, il suo caso è in realtà certamente diverso dalle storture e privilegi che ho voluto denunciare nel mio libro. (riproduzione riservata)

Mario Giordano



LA NOVITÀ DEL REGOLAMENTO SUI VERSAMENTI OBBLIGATORI E VOLONTARI

Così cambia la contribuzione Enasarco

La Fondazione Enasarco sta attuando in queste settimane una capillare campagna informativa in favore di tutti gli iscritti, per promuovere la conoscenza del nuovo Regolamento delle Attività Istituzionali, che sarà in vigore dal primo gennaio 2012. L'obiettivo è garantire ad agenti e aziende una conoscenza il più possibile completa della riforma, nel segno della trasparenza. Il nuovo Regolamento introdurrà alcune modifiche nella contribuzione e nei requisiti pensionistici, con interventi molto gradualmente e spalmati nel tempo, ma anche novità migliorative riguardanti le prestazioni.

Riguardo ai contributi, dal 2012, accanto a quello previdenziale obbligatorio, a quello per gli agenti operanti in forma di società di capitali e a quello volontario, verrà infatti introdotta una nuova possibilità: il contributo facoltativo. L'agente con un mandato attivo potrà cioè decidere di effettuare un versamento aggiuntivo rispetto a quello obbligatorio, con lo scopo di incrementare il proprio montante individuale e ottenere, in prospettiva, una pensione più cospicua. Per venire incontro alle esigenze dell'iscritto, la misura di tale contributo sarà determinabile liberamente. L'unica condizione è che l'ammontare non sia inferiore alla metà del minimale previsto per l'agente plurimandatario; sarà inoltre possibile interrompere il versamento per poi riprenderlo successivamente. Novità anche per la contribuzione obbligatoria: la normativa introdurrà un minimo e graduale aumento delle aliquote, con il fine di assicurare agli iscritti una pensione conforme alle loro aspettative di vita, garantendo anche ai giovani prestazioni adeguate. Un piccolo sacrificio oggi che produrrà vantaggi domani: con il sistema di calcolo contributivo la pensione che si percepirà sarà proporzionale al montante individuale accumulato, quindi la quantità dei contributi versati sarà il metro su cui si misureranno le future prestazioni. L'incremento sarà molto graduale e verrà spalmato su un arco temporale di otto anni, dal 2013 al 2020, durante i quali si passerà dall'attuale 13,5% al 17%. È da tenere presente che il contributo previdenziale complessivo, inclusa la quota destinata alla solidarietà, è per metà a carico della ditta e per metà a carico dell'agente. Pertanto, quando la riforma sarà a regime, l'aumento per gli agenti sarà solo dell'1,75% (dall'attuale 6,75% all'8,5% nel 2020). Il contributo obbligatorio va pagato per ogni rapporto di agenzia ed è calcolato su tutte le somme (inclusi accanti e premi) spettanti all'agente, anche se

non ancora liquidate. E necessario versarlo anche per gli agenti operanti in forma societaria o associata (ad esclusione delle società di capitali). Dal 2012 verrà però ripartito tra i soci illimitatamente responsabili solo sulla base delle quote di partecipazione societarie, senza più alcun riferimento alla ripartizione degli utili.

Per gli agenti operanti in forma di società di capitali si continuerà a versare il contributo destinato alla solidarietà della categoria, in particolare al finanziamento delle prestazioni integrative erogate dalla Fondazione. Esso verrà calcolato, in base agli scaglioni di importi provvigionali annui, su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia; anche per questa forma di contribuzione è previsto un graduale incremento delle aliquote, dal 2012 al 2016. La novità è che tale contributo sarà in parte a carico della ditta mandante e in parte a carico degli agenti costituiti in società di capitali e l'incremento delle aliquote graverà in pari misura su entrambe le parti.

Importante la modifica relativa alla contribuzione volontaria che, a differenza di quella facoltativa, può essere versata da chi ha già cessato l'attività di agenzia ma non ha ancora maturato il diritto alla pensione. I requisiti per accedervi sono stati modificati in senso più favorevole all'agente: dal 2012 occorreranno infatti solo cinque anni (e non più sette) di anzianità contributiva, di cui almeno tre maturati nel quinquennio precedente la cessazione dell'attività lavorativa. L'importo del versamento è determinato sulla base della media delle provvigioni liquidate negli ultimi tre anni di contributi obbligatori, anche non consecutivi, ma non potrà essere inferiore al minimale contributivo per l'agente monomandatario. La richiesta dovrà essere presentata entro due anni, a decorrere dal primo gennaio successivo alla cessazione dell'attività. È prevista una clausola di salvaguardia per coloro che già hanno interrotto la contribuzione, che hanno 20 anni di anzianità contributiva e sono in attesa del compimento dell'età anagrafica minima; chi vorrà anticipare il raggiungimento della quota, avrà tre anni di tempo, a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento, per aderire alla prosecuzione volontaria. Con la riforma, una parte della contribuzione volontaria verrà destinata al fondo di solidarietà, al pari di quella obbligatoria. Informazioni più precise sono disponibili sul sito www.enasarco.it.

Articolo a cura di
FONDAZIONE ENASARCO

DATI INPS

Il tiraggio della cig al 43,4%

Supera di poco il 43% (esattamente il 43,4%) la percentuale delle ore di cassa integrazione (cig) effettivamente utilizzate in rapporto al numero delle ore autorizzate nei primi 7 mesi del 2011. Secondo i dati diffusi ieri dall'Inps, l'uso più consistente delle ore autorizzate è come sempre quello per la cassa integrazione ordinaria (49,4%), mentre l'utilizzo reale delle ore autorizzate per la cassa integrazione straordinaria e in deroga è pari al 41,6%.

«Con il passare dei mesi», ha commentato il presidente Inps Antonio Mastrapasqua, «il dato del tiraggio evidenzia con sempre maggiore certezza la sostanziale stabilità dell'uso delle ore di cassa integrazione, che si attesta in una percentuale decisamente al di sotto del 50% delle ore autorizzate. Questo dimostra che le aziende sono ancora in qualche modo preoccupate per la crisi economica; anche se proprio lo scarso utilizzo della cig richiesta segnala una discreta vitalità del sistema produttivo».

Il tiraggio per la cassa integrazione ordinaria è passato dal 57,8% del 2010 al 49,4% del 2011; per la cassa integrazione straordinaria e in deroga è passato dal 48,9% (2010) al 41,6% di quest'anno.



I nuovi valori in una circolare dell'Inail che manderà apposita comunicazione agli interessati

Rendite, via alla riliquidazione

Aggiornati gli assegni di industria, agricoltura e radiologi

I VALORI AGGIORNATI

	Fino al 30 giugno 2011	Dal 1° luglio 2011
Retribuzione minima (industria)	euro 14.456,40	euro 14.681,10
Retribuzione massima (industria)	euro 26.847,60	euro 27.264,90
Retribuzione convenzionale (agricoltura)	euro 21.818,23	euro 22.156,41
Retribuzione annua (medici rx)	euro 55.168,26	euro 56.023,37
Retribuzione annua (tecnici sanitari rx)	(anni 2009, 2010 e 2011) euro 24.894,71	
Assegno per assistenza personale continuativa	euro 475,99	euro 483,37
Assegno una tantum in caso di morte	euro 1.907,24	euro 1.936,80

DI DANIELE CIRIOLI

Via libera alla riliquidazione delle rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali (+ 1,55%) nei settori industria e agricoltura, e per i medici radiologi e tecnici sanitari. La circolare n. 53/2011 dell'Inail aggiorna i valori delle prestazioni con decorrenza dallo 1° luglio; gli interessati riceveranno apposita comunicazione dall'istituto assicuratore.

Rivalutazione 2011. Con effetto dall'anno 2000, le rendite Inail hanno un doppio sistema di rivalutazione, disciplinato dall'articolo 11 del dlgs n. 38/00 (riforma Inail). Il primo stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio di ogni anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'Inail a mutilati e invalidi del lavoro sia rivalutata in base dell'indice Istat. Il secondo sistema di rivalutazione prevede che esso venga applicato, comprendendo anche il primo, nell'anno in cui si verifichi una variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata (articolo 20 della legge n. 41/1986). L'attuale operazione di rivalutazione delle rendite, come detto, decorre dal 1° luglio 2011 per durare fino al 30 giugno 2012; tiene conto della variazione effettiva Istat che si è verificata tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2010 rispetto a quella dell'anno 2009 pari a 1,55%; nonché del fatto che, nel periodo considerato, non si è verificata la variazione retributiva minima del 10% per l'applicazione del secondo sistema di rivalutazione.

Settore industria. Per il settore industria, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale di retribuzione annua diventa euro 69,91 (euro 68,84 fino al 30 giugno). I limiti retributivi annui, minimo e massimo, da assumere per il calcolo delle rendite diventano rispettivamente euro 14.681,10 (in precedenza euro 14.456,40) e euro 27.264,90 (in precedenza euro 26.847,60).

Assegno una tantum. La circolare spiega che nei settori industriale e agricolo l'importo dell'assegno una tantum, spettante ai superstiti, passa all'importo di euro 1.936,80. Per i medici radiologi colpiti dall'azione dei raggi x e dalle sostanze radioattive, invece, l'importo dell'assegno è rapportato alla retribuzione di euro 56.023,37 secondo le seguenti percentuali: un terzo per sopravvivenza del coniuge con figli; un quarto per sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli; un senso negli altri casi.

Settore agricoltura. Dal 1° luglio nel settore agricolo il calcolo o ricalcolo delle rendite dei lavoratori subordinati assunti a tempo determinato (Otd), spiega l'Inail, va effettuato su una retribuzione annua convenzionale di euro 22.156,41 (euro 21.818,23 fino al 30 giugno); per i lavoratori assunti a tempo indeterminato (Oti), invece, la retribuzione effettiva è compresa entro i limiti previsti per il settore industriale.

Medici raggi X. Sempre dal 1° luglio è variata la retribuzione annua d'assumere a base per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi x e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, passata a euro

56.023,37 (euro 55.168,26 fino al 30 giugno).

Comunicazioni Inail. L'Inail invierà agli interessati la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio (moduli 170/I e 171/I). In caso di variazioni anagrafiche, la circolare raccomanda agli interessati di dare tempestiva comunicazione alla sede competente, indicando i propri dati anagrafici aggiornati, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Inail.



LA NOVITÀ DEL REGOLAMENTO SUI VERSAMENTI OBBLIGATORI E VOLONTARI

Così cambia la contribuzione Enasarco

La Fondazione Enasarco sta attuando in queste settimane una capillare campagna informativa in favore di tutti gli iscritti, per promuovere la conoscenza del nuovo Regolamento delle Attività Istituzionali, che sarà in vigore dal primo gennaio 2012. L'obiettivo è garantire ad agenti e aziende una conoscenza il più possibile completa della riforma, nel segno della trasparenza. Il nuovo Regolamento introdurrà alcune modifiche nella contribuzione e nei requisiti pensionistici, con interventi molto graduali e spalmati nel tempo, ma anche novità migliorative riguardanti le prestazioni.

Riguardo ai contribuiti, dal 2012, accanto a quello previdenziale obbligatorio, a quello per gli agenti operanti in forma di società di capitali e a quello volontario, verrà infatti introdotta una nuova possibilità: il contributo facoltativo. L'agente con un mandato attivo potrà cioè decidere di effettuare un versamento aggiuntivo rispetto a quello obbligatorio, con lo scopo di incrementare il proprio montante individuale e ottenere, in prospettiva, una pensione più cospicua. Per venire incontro alle esigenze dell'iscritto, la misura di tale contributo sarà determinabile liberamente. L'unica condizione è che l'ammontare non sia inferiore alla metà del minimale previsto per l'agente plurimandatario; sarà inoltre possibile interrompere il versamento per poi riprenderlo successivamente. Novità anche per la contribuzione obbligatoria: la normativa introdurrà un minimo e graduale aumento delle aliquote, con il fine di assicurare agli iscritti una pensione conforme alle loro aspettative di vita, garantendo anche ai giovani prestazioni adeguate. Un piccolo sacrificio oggi che produrrà vantaggi domani: con il sistema di calcolo contributivo la pensione che si percepirà sarà proporzionale al montante individuale accumulato, quindi la quantità dei contributi versati sarà il metro su cui si misureranno le future prestazioni. L'incremento sarà molto graduale e verrà spalmato su un arco temporale di otto anni, dal 2013 al 2020, durante i quali si passerà dall'attuale 13,5% al 17%. È da tenere presente che il contributo previdenziale complessivo, inclusa la quota destinata alla solidarietà, è per metà a carico della ditta e per metà a carico dell'agente. Pertanto, quando la riforma sarà a regime, l'aumento per gli agenti sarà solo dell'1,75% (dall'attuale 6,75% all'8,5% nel 2020). Il contributo obbligatorio va pagato per ogni rapporto di agenzia ed è calcolato su tutte le somme (inclusi acconti e premi) spettanti all'agente, anche se non ancora liquidate. È necessario versarlo anche per gli agenti operanti in forma societaria o associata (ad esclusione delle società di capitali). Dal 2012 verrà però ripartito tra i soci illimitatamente responsabili solo sulla base delle quote di partecipazione societarie, senza più alcun riferimento alla ripartizione degli utili.

Per gli agenti operanti in forma di società di capitali si continuerà a versare il contributo destinato alla solidarietà della categoria, in particolare al finanziamento delle prestazioni integrative erogate dalla Fondazione. Esso verrà calcolato,

in base agli scaglioni di importi provvigionali annui, su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia; anche per questa forma di contribuzione è previsto un graduale incremento delle aliquote, dal 2012 al 2016. La novità è che tale contributo sarà in parte a carico della ditta mandante e in parte a carico degli agenti costituiti in società di capitali e l'incremento delle aliquote graverà in pari misura su entrambe le parti.

Importante la modifica relativa alla contribuzione volontaria che, a differenza di quella facoltativa, può essere versata da chi ha già cessato l'attività di agenzia ma non ha ancora maturato il diritto alla pensione. I requisiti per accedervi sono stati modificati in senso più favorevole all'agente: dal 2012 occorreranno infatti solo cinque anni (e non più sette) di anzianità contributiva, di cui almeno tre maturati nel quinquennio precedente la cessazione dell'attività lavorativa. L'importo del versamento è determinato sulla base della media delle provvigioni liquidate negli ultimi tre anni di contributi obbligatori, anche non consecutivi, ma non potrà essere inferiore al minimale contributivo per l'agente monomandatario. La richiesta dovrà essere presentata entro due anni, a decorrere dal primo gennaio successivo alla cessazione dell'attività. È prevista una clausola di salvaguardia per coloro che già hanno interrotto la contribuzione, che hanno 20 anni di anzianità contributiva e sono in attesa del compimento dell'età anagrafica minima; chi vorrà anticipare il raggiungimento della quota, avrà tre anni di tempo, a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento, per aderire alla prosecuzione volontaria. Con la riforma, una parte della contribuzione volontaria verrà destinata al fondo di solidarietà, al pari di quella obbligatoria. Informazioni più precise sono disponibili sul sito www.enasarco.it.

Articolo a cura di
FONDAZIONE ENASARCO

